

STATUTO

Deutsche Bank S.p.A.

Sede e Direzione Generale:

Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano

Cap. Soc. Euro 412.153.993,80

Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano,

Cod. Fiscale e partita IVA: 01340740156

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 D.Lgs. N. 58/1998

Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG

Testo recante le modifiche approvate dall'Assemblea il 26.4.2022 e iscritto al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Milano il 9.5.2022

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata – Oggetto

Articolo 1

È corrente la società denominata "DEUTSCHE BANK - società per azioni", senza vincoli di rappresentazione grafica.

La società può utilizzare nei propri segni distintivi l'espressione "Banca Popolare di Lecco" purché accompagnata dalla propria denominazione.

Articolo 2

La società ha la sede in Milano.

Articolo 3

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2100, e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Articolo 4

La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può -con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle autorizzazioni eventualmente occorrenti- compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra attività, operazione o atto che siano strumentali o comunque connessi al raggiungimento dello scopo sociale.

La società può inoltre gestire forme pensionistiche complementari nel rispetto della disciplina dettata dal D. Lgs. 252/2005 (come successivamente modificato) e dalla relativa normativa di attuazione, nonché istituire, costituire e gestire fondi pensione aperti ai sensi dell'art. 12 del citato decreto.

La società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario "Deutsche Bank" ai sensi dell'art. 61

del D. Lgs. 385/1993 (come successivamente modificato) emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

TITOLO II

Capitale sociale - Azioni

Articolo 5

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 412.153.993,80 diviso in n. 159.749.610 azioni da nominali Euro 2,58 cadauna, immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

Il capitale della società può essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi, incluse le azioni di risparmio, con le caratteristiche previste dalla legge al momento dell'emissione.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti diversi dal denaro, con l'osservanza di quanto previsto dalla legge.

Articolo 6

I versamenti sulle azioni sono deliberati dal consiglio di gestione e sono richiesti ai sottoscrittori con lettera raccomandata o mediante avviso da pubblicarsi nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. Essi devono essere fatti presso la cassa sociale in Milano o presso le casse di tutte le unità periferiche della società o presso le altre casse eventualmente designate dal consiglio di gestione.

TITOLO III

Organi e amministrazione della società

Capo I

Assemblee

Articolo 7

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Sono, inoltre, di competenza dell'assemblea ordinaria:

- (i) la determinazione della remunerazione per particolari cariche dei componenti del consiglio di sorveglianza;
- (ii) l'approvazione delle politiche di remunerazione e di incentivazione a favore dei componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione;
- (iii) l'approvazione dei piani basati su strumenti finanziari a favore dei componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione;
- (iv) l'approvazione dei criteri per la determinazione dei compensi da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- (v) la fissazione, su proposta del consiglio di sorveglianza, di un rapporto tra quota fissa e quota variabile della remunerazione del personale più rilevante superiore al 100% (comunque non superiore al 200%).

Con riferimento al precedente punto (v), la proposta del consiglio di sorveglianza è approvata

dall'assemblea ordinaria quando:

- (i) l'assemblea sia costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione sia assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in assemblea;
- (ii) la deliberazione sia assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale rappresentato in assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'assemblea è costituita.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata dal presidente del consiglio di gestione, su deliberazione del consiglio stesso, nel comune dove ha sede la società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nei termini di legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Articolo 8

Possono intervenire all'assemblea i soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, previo deposito presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione delle azioni o della relativa certificazione, entro il terzo giorno antecedente quello dell'assemblea.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Articolo 9

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di sorveglianza o, in sua assenza, dalla persona eletta ai sensi di legge.

Il presidente dell'assemblea accerta la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, della quale verifica la regolare costituzione e dirige la discussione e le votazioni, assicurando che lo svolgimento dell'adunanza avvenga in modo efficiente ed ordinato.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da notaio.

L'assemblea è costituita e delibera secondo le maggioranze stabilite dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo applicabili, salvo ove diversamente stabilito dal presente statuto.

Capo II

Sistema di amministrazione e controllo

Articolo 10

La società adotta per l'amministrazione ed il controllo il sistema dualistico di cui agli articoli 2409-*octies* e seguenti del codice civile.

Capo III

Consiglio di Gestione

Articolo 11

La società è amministrata da un consiglio di gestione composto da 3 a 8 membri nominati, previa determinazione del loro numero, dal consiglio di sorveglianza. I componenti del consiglio di gestione devono possedere i requisiti previsti dalle norme di legge e regolamentari applicabili. Il

numero dei consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato deve essere pari almeno alla quota richiesta dalla normativa vigente.

I consiglieri di gestione durano in carica per un periodo di tre esercizi – salvo che all’atto della nomina il consiglio di sorveglianza non abbia stabilito per la durata in carica un minore numero di esercizi –, scadono alla data del consiglio di sorveglianza convocato per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Tuttavia, quando l’ultimo esercizio della carica del consiglio di gestione coincide con l’ultimo esercizio della carica del consiglio di sorveglianza, il nuovo consiglio di gestione verrà nominato nella prima riunione del consiglio di sorveglianza successiva al suo rinnovo da parte dell’assemblea.

Il consiglio di sorveglianza può anche in corso di mandato aumentare sino al massimo statutario consentito il numero dei componenti del consiglio di gestione, ferma restando l’esigenza di garantire il rapporto tra i generi così come previsto dalla normativa vigente. I nuovi componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina.

I componenti del consiglio di gestione possono essere revocati dal consiglio di sorveglianza in ogni tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

Se nel corso dell’esercizio vengono a cessare, per qualsiasi ragione, uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli ai sensi dell’art. 2409-novies, 6° comma, cod. civ. o, alternativamente, a ridurre il numero dei componenti del consiglio di gestione, ferma restando l’esigenza di garantire il rapporto tra i generi così come previsto dalla normativa vigente.

Articolo 12

Il consigliere delegato, nominato dal consiglio di gestione ai sensi del successivo art. 17, può rivestire anche la carica di presidente dell’organo. Il consiglio di gestione può nominare uno o più vice presidenti; nomina, inoltre, il segretario, il quale può essere scelto anche al di fuori dei componenti dell’organo.

Articolo 13

Il consiglio di gestione è convocato dal presidente, o da chi ne fa le veci, di sua iniziativa oppure a richiesta di un numero di componenti del consiglio di gestione non inferiore ad un terzo di quelli in carica ovvero del consiglio di sorveglianza, con comunicazione scritta spedita, mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento, a tutti i componenti del consiglio di gestione ed a tutti i componenti del consiglio di sorveglianza almeno tre giorni e, in caso d’urgenza, almeno 24 ore prima della riunione. Le riunioni del consiglio di gestione sono convocate di norma presso la sede sociale ovvero anche in luogo diverso, in Italia o all’estero, purché nell’Unione Europea.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i membri del consiglio di gestione e almeno un membro del comitato per il controllo interno istituito in seno al consiglio di sorveglianza.

È ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il consiglio di gestione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le riunioni del consiglio di gestione sono presiedute dal presidente o, in mancanza e nell’ordine, dal vice presidente più anziano di età o dal consigliere designato dagli intervenuti.

Il consiglio di gestione si riunisce con periodicità almeno bimestrale, su convocazione del presidente o di chi ne fa le veci, per esaminare il generale andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione sulla base di quanto riferito dal consigliere delegato ai sensi della lettera d) del primo comma del successivo art. 17, nonché per discutere in merito ad ogni altra materia che risulti opportuno sottoporre alla valutazione del consiglio di gestione stesso, su proposta di qualsiasi Consigliere, fatta salva la previsione di cui al primo comma, lettera b) del citato art. 17), come di volta in volta previsto nel relativo avviso di convocazione.

Almeno un componente del comitato per il controllo interno di cui al successivo art. 24 è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio di gestione.

È fatto divieto al presidente del consiglio di sorveglianza di partecipare alle riunioni del consiglio di gestione.

Articolo 14

Il consiglio di gestione si intende validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei consiglieri di gestione in carica.

Le deliberazioni del consiglio di gestione sono prese con voto palese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti; nel caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le deliberazioni del consiglio di gestione risultano dai verbali delle riunioni trascritti in apposito libro e sottoscritti da chi le ha presiedute e dal segretario del consiglio di gestione.

Copia dei verbali delle riunioni del consiglio di gestione è trasmessa senza indugio al presidente del consiglio di sorveglianza.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di gestione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni in cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Articolo 15

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di gestione, in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal consiglio di sorveglianza su proposta del consiglio di gestione stesso. A tal fine, fatte salve le competenze anche autorizzatorie del consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione compie le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per l'attuazione dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione.

In tale ambito, oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di gestione le deliberazioni concernenti:

- a) la definizione delle strategie e gli indirizzi generali per l'amministrazione centrale e periferica della società, ivi inclusa la predisposizione o modifica di budget o di piani industriali e finanziari – ferme restando le attribuzioni del consiglio di sorveglianza ai sensi del successivo articolo 20 – nonché ogni altra operazione da sottoporre ad approvazione del consiglio di sorveglianza ai sensi dell'art. 20;
- b) l'acquisto, permuta, alienazione di partecipazioni modificative del gruppo bancario ad eccezione di quelle di competenza del consiglio di sorveglianza ai sensi del successivo articolo 20;
- c) ferme restando le attribuzioni del consiglio di sorveglianza ai sensi del successivo articolo 20, l'acquisto, permuta, alienazione di partecipazioni non modificative del gruppo bancario, fatte salve le operazioni poste in essere nell'ambito del normale esercizio dell'attività bancaria e comunque quelle di valore non eccedente l'1% del capitale sociale versato;
- d) la designazione dei consiglieri esecutivi delle società del gruppo;

- e) l'acquisto, cessione, affitto di aziende o rami d'azienda o rapporti in blocco, fatte salve le operazioni il cui corrispettivo non sia superiore all'1% del capitale sociale versato;
- f) l'acquisto, permuta, alienazione di beni immobili e di diritti reali, salve la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria, fatte salve le operazioni il cui corrispettivo non sia superiore all'1% del capitale sociale versato, anche con rinuncia alle ipoteche legali e con esonero, occorrendo, dei conservatori da ogni responsabilità;
- g) l'incorporazione e la scissione di società, nei particolari casi previsti dagli artt. 2505, 2° comma, cod. civ. e 2505-bis, 2° comma, cod. civ. (come richiamati con riguardo alla scissione dall'art. 2506-ter, 5° comma, cod. civ.);
- h) le proposte all'assemblea della società di operazioni di aumento o riduzione del capitale sociale, nonché di fusioni, scissioni o conferimenti;
- i) l'istituzione o soppressione di sedi secondarie all'interno del territorio nazionale;
- j) l'indicazione di quali tra i componenti del consiglio di gestione hanno la rappresentanza della società, fatto salvo quanto disposto nel primo comma dell'art. 18;
- k) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- l) l'approvazione e la modifica di regolamenti interni, fatti salvi quelli principali per i quali è competente il consiglio di sorveglianza ai sensi del successivo articolo 20;
- m) la costituzione di comitati interni al consiglio di gestione, da sottoporre comunque all'approvazione del consiglio di sorveglianza ai sensi del successivo articolo 20;
- n) gli adeguamenti del presente statuto resi obbligatori da disposizioni normative;
- o) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

In materia di controlli interni e gestione dei rischi, il consiglio di gestione individua e valuta tutti i rischi aziendali, inclusi i possibili rischi di malfunzionamento dei sistemi interni di misurazione (c.d. "rischio di modello"), e, nell'ambito di una gestione integrata, le loro interrelazioni reciproche e con l'evoluzione del contesto esterno. In tale ambito, individua e valuta i fattori, inclusa la complessità della struttura organizzativa, da cui possono scaturire rischi per la banca.

Il consiglio di gestione assicura la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficacia ed efficienza) e l'affidabilità del sistema informativo, svolgendo in tale ambito le funzioni previste dalle disposizioni regolamentari vigenti.

Articolo 16

I componenti del consiglio di gestione hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Il consiglio di sorveglianza stabilisce il compenso dei componenti del consiglio di gestione, inclusi quelli investiti di particolari cariche, anticipatamente per l'intero mandato ovvero annualmente. Il consiglio di sorveglianza può inoltre stabilire un importo complessivo per la remunerazione di tutti i componenti del consiglio di gestione, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 del presente statuto.

Capo IV

Deleghe del consiglio di gestione

Articolo 17

Il consiglio di gestione, su indicazione del consiglio di sorveglianza, nomina tra i propri componenti un consigliere delegato, cui sono delegate attribuzioni proprie del consiglio di gestione nel rispetto

dei limiti fissati dalla legge e dal presente statuto. Al momento della nomina è stabilita la durata dell'incarico, che cessa in ogni caso al termine del mandato di consigliere di gestione, qualunque ne sia la causa.

Il consigliere delegato, in particolare:

- a) è responsabile dell'esecutivo e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di gestione;
- b) esercita poteri di proposta nei confronti del consiglio di gestione, con particolare riferimento ai piani strategici, al *budget* e al progetto di bilancio;
- c) supervisiona l'andamento della gestione aziendale;
- d) cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato all'operatività e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al consiglio di gestione, con cadenza almeno bimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle controllate;
- e) cura i rapporti con le autorità di vigilanza e in generale i rapporti istituzionali e la comunicazione esterna.

In materia di erogazione del credito, poteri possono essere altresì delegati a personale della società, anche riunito in comitati, entro limiti di importo prefissati; le decisioni assunte sulla base di tali deleghe devono essere portate a conoscenza di appositi organi di controllo ovvero di un organo cui sia stata attribuita una competenza maggiore, secondo le modalità stabilite dal consiglio di gestione.

Per il compimento di singoli atti, categorie di atti o negozi, poteri possono essere conferiti, in via permanente o temporanea e sempre nel rispetto di quanto disposto dalla legge o dal presente statuto, ad uno o più consiglieri di gestione od a personale della società, sia singolarmente sia riuniti in comitati all'uopo da nominarsi dal consiglio di gestione.

Capo V

Rappresentanza della società

Articolo 18

La rappresentanza legale della società, sia attiva sia passiva, spetta disgiuntamente al presidente del consiglio di gestione, al consigliere delegato e a ciascuno dei vice presidenti ove nominati.

La rappresentanza della società può essere inoltre conferita, secondo limiti e modalità disciplinati dal consiglio di gestione ad altri consiglieri di gestione ed al personale della società.

Per singole operazioni o per categorie di atti possono essere conferite procure anche a persone fisiche o giuridiche estranee alla società.

Capo VI

Consiglio di Sorveglianza

Articolo 19

Il consiglio di sorveglianza è costituito dal numero di componenti di volta in volta determinato dall'assemblea all'atto della nomina, comunque non inferiore a 3 e non superiore a 9. Il numero dei consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato deve essere pari almeno alla quota richiesta dalla normativa vigente.

Ove il numero dei componenti del consiglio di sorveglianza sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea può aumentarlo durante il periodo di permanenza in carica, procedendo alla nomina dei nuovi componenti, ferma restando l'esigenza di garantire il rapporto tra i generi così come previsto dalla normativa vigente.

I consiglieri di sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data del consiglio di sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei consiglieri di sorveglianza per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di sorveglianza è stato ricostituito.

Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo un componente del consiglio di sorveglianza, questi sarà sostituito senza indugio dall'assemblea ordinaria con delibera adottata a maggioranza semplice, ferma restando l'esigenza di garantire il rapporto tra i generi così come previsto dalla normativa vigente.

I componenti del consiglio di sorveglianza devono possedere i requisiti previsti dalle norme di legge e regolamentari applicabili.

Almeno tre componenti possiedono i requisiti di indipendenza di cui all'art. 21, primo e terzo comma, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169.

Gli altri componenti dell'organo sono designati di norma tra gli alti dirigenti del gruppo che fa capo al soggetto esercente attività di direzione e coordinamento, Deutsche Bank AG.

In ogni caso, non possono essere eletti alla carica di componente del consiglio di sorveglianza e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2409-duodecies, 10° comma, cod. civ.

I consiglieri di sorveglianza non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo facente capo alla società, nonché presso società nelle quali quest'ultima detenga, anche indirettamente, una partecipazione almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria della partecipata e al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario che fa capo alla società.

I componenti del consiglio di sorveglianza sono revocabili dall'assemblea in ogni tempo, purché tale revoca sia adeguatamente motivata e fatto salvo il diritto del consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

I consiglieri di sorveglianza sono rieleggibili.

Articolo 20

Al consiglio di sorveglianza spettano le competenze attribuite dalla legge, dalla normativa secondaria e dal presente statuto. In particolare, in aggiunta a quanto già altrove specificato nell'ambito del presente statuto, il consiglio di sorveglianza:

- a) approva il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, su proposta del consiglio di gestione;
- b) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo funzionamento e sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni;
- c) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione;
- d) presenta la denuncia al tribunale di cui all'art. 2409 cod. civ.;
- e) riferisce per iscritto all'assemblea convocata ai fini di cui all'art. 2364-bis n. 4 cod. civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrano nella sfera delle proprie competenze; assicura inoltre alla stessa adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione;
- f) informa senza indugio la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 52, 1° comma, D. Lgs. n. 385/1993, di

tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria;

- g) presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, 7° comma, D. Lgs. n. 385/1993;
- h) delibera ai sensi dell'art. 2409-terdecies, 1° comma, lett. f-bis, cod. civ. in ordine alle operazioni strategiche e ai piani strategici industriali e finanziari della società e del gruppo facente capo alla società predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità del consiglio di gestione per gli atti compiuti.

Ai fini di quanto sopra sono considerate operazioni strategiche esclusivamente: (i) le proposte del consiglio di gestione da sottoporre all'assemblea in merito ad operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e cum warrant in titoli della società, fusioni e scissioni; (ii) l'acquisto o la cessione di partecipazioni di controllo in società di rilevante valore strategico, intendendosi per tali le operazioni con un valore pari ad almeno il 5 % del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario, l'acquisto o la cessione di partecipazioni in società non appartenenti al comparto bancario, finanziario o assicurativo -rimanendo comunque escluse le operazioni infragruppo che non comportino alcuna modifica del perimetro del gruppo bancario- e, in ogni caso, l'acquisto o la cessione di partecipazioni (anche non di controllo) per un corrispettivo superiore al 20% del capitale sociale versato; (iii) l'acquisto, la cessione o l'affitto di aziende, rami d'azienda o rapporti in blocco di rilevante valore strategico, intendendosi per tali le operazioni con un valore pari ad almeno il 5 % del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario e, in ogni caso, l'acquisto, la cessione o l'affitto di aziende, rami d'azienda o rapporti in blocco per un corrispettivo superiore al 20% del capitale sociale versato; (iv) gli investimenti e i disinvestimenti in immobili e beni immateriali il cui valore sia superiore, per ogni operazione, al 20% del capitale sociale versato; (v) la stipulazione di accordi commerciali, di collaborazione o parasociali di rilevanza strategica, intendendosi per tali gli accordi che vincolano la Banca al rispetto di clausole di non concorrenza o clausole di esclusiva o clausole che comunque escludono la facoltà di libero recesso prima di cinque anni; per quanto riguarda i patti parasociali, sono di rilevanza strategica quei patti che comportano l'inclusione o l'esclusione di una delle società dal gruppo bancario, o che implicano, rispettivamente, l'inclusione o l'esclusione dal bilancio consolidato della Banca; (vi) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie al di fuori del territorio nazionale;

- i) definisce l'assetto complessivo di governo e approva l'assetto organizzativo della società, verifica la sua corretta attuazione e promuove le misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze;
- j) approva i principali regolamenti interni, quali individuati – su proposta del consiglio di gestione – dal consiglio di sorveglianza stesso;
- k) approva la costituzione di comitati interni al consiglio di gestione eventualmente deliberata da quest'ultimo;
- l) determina i criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'ambito della vigilanza sul gruppo bancario;
- m) nomina e revoca i responsabili della funzione di revisione interna, della funzione di conformità e della funzione di controllo dei rischi;
- n) definisce la politica di gestione dei rischi e dei controlli interni inclusa la definizione degli elementi essenziali e dell'architettura complessiva del sistema dei controlli interni;
- o) definisce i sistemi di remunerazione e incentivazione per i consiglieri esecutivi, per i responsabili

delle principali linee di *business*, funzioni aziendali o aree geografiche, per coloro che riportano direttamente agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo, e per i responsabili e il personale di livello più elevato delle funzioni di controllo;

p) approva, con riferimento ai dipendenti e ai collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato:

- le politiche di remunerazione ed incentivazione, garantendone la coerenza con la prudente gestione del rischio e con le strategie di lungo periodo;
- i piani di compensi basati su strumenti finanziari;

q) esercita le funzioni che la vigente normativa regolamentare in materia di controlli interni e gestione dei rischi attribuisce all'organo con funzione di supervisione strategica;

r) esercita ogni altra prerogativa riservata dalla normativa di riferimento.

Nella sua funzione di organo di controllo in materia di controlli interni e gestione dei rischi, il consiglio di sorveglianza:

- a) ha la responsabilità di vigilare sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del RAF (*Risk Appetite Framework*, come definito dalla vigente normativa di vigilanza), secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
- b) accerta l'adeguatezza di tutte le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli, il corretto assolvimento dei compiti e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;
- c) avvalendosi dell'apporto delle funzioni aziendali di controllo, vigila – nell'ambito della più generale attività di verifica del processo di gestione dei rischi – sulla completezza, adeguatezza, funzionalità, affidabilità, dei sistemi stessi e sulla loro rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa.

I consiglieri di sorveglianza possono richiedere ai consiglieri di gestione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 21

Il presidente del consiglio di sorveglianza è nominato dall'assemblea tra i componenti del consiglio di sorveglianza. L'assemblea può altresì nominare, tra i componenti dell'organo, uno o più vice presidenti. Il presidente del consiglio di sorveglianza convoca il consiglio di sorveglianza, anche su richiesta di almeno 2 consiglieri di sorveglianza, fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Inoltre, il presidente del consiglio di sorveglianza:

- a) riceve le proposte del consiglio di gestione inerenti materie da sottoporre all'approvazione del consiglio di sorveglianza, comprese quelle riguardanti le strategie e gli indirizzi generali della società e del gruppo, formulando proposte in proposito;
- b) formula al consiglio di sorveglianza le proposte relative all'attività di controllo della gestione della società, con particolare riguardo alla coerenza della stessa con le strategie e gli indirizzi generali approvati dal consiglio di sorveglianza;
- c) esercita la funzione di supervisione e di attivazione degli organi sociali, delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della società e del gruppo, anche chiedendo e ricevendo informazioni dai soggetti preposti alle varie funzioni interessate;
- d) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della

struttura organizzativa e del sistema amministrativo e contabile adottato dalla società e dal gruppo;

- e) cura i rapporti con le autorità di vigilanza nell'ambito e per i fini dell'attività di controllo e supervisione strategica propria del consiglio di sorveglianza;
- f) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il consiglio di gestione e, in particolare, con il suo presidente e il consigliere delegato;
- g) chiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della società e del gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa;
- h) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

Articolo 22

Il consiglio di sorveglianza deve riunirsi almeno ogni novanta giorni ed è convocato di norma presso la sede sociale, ovvero anche in luogo diverso, in Italia o all'estero, purché nell'Unione Europea, mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione, indicante gli argomenti dell'ordine del giorno, da inviare almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, fatti salvi casi di urgenza nei quali il termine può essere ridotto a 24 ore.

È ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il consiglio di sorveglianza si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Alle riunioni del consiglio di sorveglianza assistono, salva diversa determinazione del consiglio di sorveglianza stesso, tutti i componenti del consiglio di gestione, ai quali possono essere chiesti informazioni e dati funzionali allo svolgimento dei compiti del consiglio di sorveglianza.

Articolo 23

Il consiglio di sorveglianza si intende validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei consiglieri di sorveglianza in carica.

Le riunioni del consiglio di sorveglianza sono presiedute dal presidente o, in mancanza e nell'ordine, dal vice presidente più anziano di età o dal consigliere designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio di sorveglianza sono prese con voto palese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti; nel caso di parità prevale il voto del presidente o di chi presiede la riunione.

Il consigliere di sorveglianza deve dare notizia agli altri consiglieri di sorveglianza di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. In tal caso, la deliberazione del consiglio di sorveglianza deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le deliberazioni del consiglio di sorveglianza risultano dai verbali delle riunioni trascritti in apposito libro e sottoscritti da chi le ha presiedute e dal segretario del consiglio di sorveglianza. Questi viene nominato dal consiglio di sorveglianza anche al di fuori del proprio ambito.

Articolo 24

Ferma rimanendo la responsabilità collegiale dell'organo, il consiglio di sorveglianza, al fine di facilitare l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza ad esso spettanti, costituisce un

comitato per il controllo interno, composto da 3 consiglieri di sorveglianza, definendone il mandato, i poteri ed il regolamento interno, inclusi modalità e termini dell'informazione da rendere al consiglio di sorveglianza.

Il presidente del consiglio di sorveglianza non può fare parte di tale comitato.

Tutti i componenti del comitato per il controllo interno devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, sesto comma, dello statuto.

La revoca e la sostituzione dei componenti del comitato per il controllo interno devono essere debitamente motivate.

Il comitato per il controllo interno ed i suoi componenti possono procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo.

Il comitato per il controllo interno si avvale delle strutture e funzioni di controllo interne all'azienda e riceve dalle stesse informative periodiche ovvero relative a specifiche situazioni o andamenti aziendali; informa altresì, tempestivamente, il consiglio di sorveglianza in merito ad ogni atto o fatto rilevante ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 385/1993.

Il comitato per il controllo interno ha i compiti ad esso assegnati dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo applicabili. Esso assolve anche alle funzioni del "comitato per il controllo interno e la revisione contabile" di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (come successivamente modificato), se i componenti eletti soddisfano i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per detto comitato.

Ferma restando la responsabilità collegiale dell'organo, il consiglio di sorveglianza, al fine di facilitare l'esercizio della funzione di supervisione strategica, costituisce al suo interno un comitato rischi composto da 3 a 5 membri, la maggioranza dei quali indipendenti ai sensi del precedente articolo 19, incluso il presidente del comitato stesso. I componenti del comitato rischi devono possedere conoscenze, competenze ed esperienze tali da poter comprendere appieno e monitorare le strategie e gli orientamenti al rischio della banca.

Il consiglio di sorveglianza, su proposta del comitato rischi, approva il regolamento di funzionamento del comitato stesso.

Il comitato rischi svolge funzioni di supporto al consiglio di sorveglianza in materia di rischi e di sistema di controlli interni, con particolare riferimento alle attività strumentali e necessarie affinché il consiglio di sorveglianza possa addivenire ad una corretta ed efficace determinazione del RAF (*Risk Appetite Framework*) e delle politiche di governo dei rischi.

Il comitato può avvalersi di esperti esterni e interloquire direttamente, ove necessario, con le funzioni di revisione interna, di controllo dei rischi e di conformità alle norme.

Ferma restando la responsabilità collegiale dell'organo, il consiglio di sorveglianza costituisce al suo interno un comitato nomine composto da 3 a 5 membri, la maggioranza dei quali indipendenti ai sensi del precedente articolo 19, incluso il presidente del comitato stesso.

Il consiglio di sorveglianza, su proposta del comitato nomine, approva il regolamento di funzionamento del comitato stesso.

Il comitato nomine svolge le funzioni ad esso demandate dalla normativa e, in particolare, supporta gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione nei seguenti processi:

- nomina o cooptazione dei consiglieri;
- autovalutazione degli organi;
- verifica delle condizioni previste ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 385/1993 (come successivamente modificato);
- definizione di piani di successione nelle posizioni di vertice dell'esecutivo.

Il comitato può avvalersi di esperti esterni.

Capo VII

Revisione legale dei conti

Articolo 25

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro, la cui nomina è deliberata dall'assemblea ai sensi di legge.

TITOLO IV

Bilancio sociale - utili

Articolo 26

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 27

Dall'utile netto risultante dal bilancio è dedotta la quota da destinarsi a riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto l'ammontare minimo previsto dalla legge.

Il rimanente è distribuito fra i soci ovvero destinato ad altre riserve secondo determinazione dell'assemblea.

Il consiglio di gestione può deliberare di distribuire acconti sui dividendi, ove le disposizioni di legge lo consentano.

TITOLO V

Recesso

Articolo 28

I soci hanno diritto di recedere nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge.

E' escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società e/o l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

TITOLO VI

Controversie sociali

Articolo 29

Per ogni controversia fra i soci e la società e fra la società e i suoi organi ha esclusiva competenza il foro di Milano.

Ogni comunicazione o notifica ai soci a fini sia giudiziali sia stragiudiziali è validamente fatta all'indirizzo indicato nel libro dei soci.